

N	Ente	Settore	Caso
1.	Comune di Olbia	Ufficio Insegne	<p>Il SUAPE del Comune di Olbia (Ricompreso all'interno della Piattaforma SUAPE Regione Sardegna) è composto esclusivamente da Amministrativi, dal Dirigente e da un Funzionario preposto che firma gli atti e i provvedimenti unici; considerato che in alcune pratiche DUA dove risulta già emesso un provvedimento unico, è stata successivamente accertata, a seguito di segnalazione scritta ricevuta dal SUAPE (trasmessa al mio ufficio che si occupa del relativo endoprocedimento sugli impianti pubblicitari) la presenza di documentazione non veritiera, nella fattispecie calcoli statici contro la spinta del vento che il tecnico segnalatore afferma di non aver mai effettuato per conto dell'istante; premesso altresì che a seguito della segnalazione abbiamo richiesto al SUAPE la convocazione della conferenza dei servizi sincrona per l'annullamento in autotutela dei precedenti provvedimenti unici; premesso infine che l'istante ha integrato documentazione, in particolare i calcoli statici contro la spinta del vento a sua firma, eliminando i precedenti del tecnico segnalante, all'interno delle pratiche che risultavano già definite con l'emissione del provvedimento unico.</p> <p>Vi pongo questo quesito, fermo restando che a mio parere il richiedente non poteva allegare alle DUA documentazione sostanziale, in quanto ciò non cancella il fatto di aver prodotto comunque documenti mendaci, vi chiedo cortesemente, una volta annullati i provvedimenti in autotutela, a chi spetta segnalare alla Procura della Repubblica e all'Ordine di appartenenza le dichiarazioni mendaci, al Funzionario SUAPE (che firmerà il provvedimento di annullamento) o al Dirigente del mio Servizio?</p>
2.	Provincia di Ancona	Area Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Rifiuti, Suolo / U.O. Bonifica dei siti contaminati	<p>BONIFICHE DI SITI CONTAMINATI <u>Procedura amministrativa di certificazione ai sensi dell'art. 248 c. 2 del D.Lgs. 152/2006.</u> Quesito: Come orientarsi sulle tempistiche amministrative nel procedimento di rilascio della certificazione del completamento degli interventi eseguiti in un sito contaminato. L'unica indicazione temporale espressa nel T.U.A. è riportata al comma 13 dell'art. 242 che recita: <i>"Qualora la provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di adozione, al rilascio provvede la regione."</i> Non è stato chiarito dalla legge cosa sia questa fantomatica "DELIBERA DI ADOZIONE".</p> <p>Nella Regione Marche, con DGR 1104/2018 "Linee guida regionali per la gestione dei siti inquinati ..." Sono stati forniti degli indirizzi sulle tempistiche procedurali, ed è stato indicato, specificatamente al procedimento di cui all'art. 248, c. 2 che <i>"Di norma il procedimento si conclude entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della relazione tecnica dell'AR.P.A.M., fatte salve eventuali proroghe motivate."</i> Non è abbastanza chiaro come muoversi, tempisticamente parlando, correttamente.</p>
3.	Provincia di Pesaro Urbino	<p>Ufficio Affari Giuridici - Procedimenti disciplinari - Accesso civico - Protezione dei dati personali - Gestione sinistri</p> <p>Ufficio Autorizzazioni emissioni in atmosfera</p>	<p>" Con la presente si intende chiedere al gruppo di lavoro di approfondire l'applicazione della conferenza dei servizi asincrona al procedimento AUA (DPR 59/2013); considerata la molteplicità delle situazioni procedurali che possono verificarsi in tale ambito (alla luce delle diverse combinazioni possibili tra i titoli sostituiti dall'AUA), si ritiene utile circoscrivere la discussione al caso configurato come segue:</p> <p>a) tra i titoli ambientali di cui il gestore ha chiesto la sostituzione è compreso quello di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006 (autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera), circostanza che determina la ricorrenza dei presupposti di cui all'articolo 4, comma 5, del DPR 59/2013 (necessità di svolgimento della conferenza dei servizi);</p> <p>b) il gestore ha chiesto solo l'AUA, ciò comportando la ricorrenza dei presupposti di cui all'articolo 4, comma 7, del DPR 59/2013 (conferenza dei servizi gestita direttamente dalla Provincia).</p> <p>La suddetta configurazione risulta invero tra le più frequenti, quindi la sua disamina all'interno del gruppo può a ragione essere ritenuta di particolare utilità e foriera delle più ampie ricadute sul piano operativo.</p> <p>Per favorire l'eshaustività della discussione, si ritiene utile identificare due distinti sotto-casi particolari, entrambi riconducibili alla suddetta configurazione generale:</p> <p><u>CASO 1A</u></p> <p>Il gestore ha richiesto la sostituzione dei seguenti titoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> * emissioni in atmosfera in via ordinaria; * impatto acustico; * scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali.

N	Ente	Settore	Caso
3.	Provincia di Pesaro Urbino	<p>Ufficio Affari Giuridici - Procedimenti disciplinari - Accesso civico - Protezione dei dati personali - Gestione sinistri</p> <p>Ufficio Autorizzazioni emissioni in atmosfera</p>	<p><u>CASO 1B</u></p> <p>Il gestore ha richiesto la sostituzione dei seguenti titoli: * emissioni in atmosfera in via ordinaria; * impatto acustico; * scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura.</p> <p><u>Riflessioni generali sui casi 1A e 1B a beneficio del gruppo di lavoro</u></p> <p>Si ritiene utile sottoporre al gruppo di lavoro alcune riflessioni relative a ipotesi interpretative la cui disamina appare necessaria per consentire lo sviluppo dei vari ragionamenti, stante l'ovvia importanza che riveste la (preventiva) definizione del perimetro nel quale contestualizzare la conferenza dei servizi asincrona: in particolare, si è dell'avviso che prima di declinare l'applicazione meccanicistica della conferenza asincrona, vada approfondita la natura della conferenza dei servizi AUA (istruttoria o decisoria).</p> <p>In tale contesto, resta ovviamente inteso che il gruppo di lavoro, secondo la propria sensibilità, potrà rigettare in tutto o in parte le seguenti riflessioni e procedere alla discussione dei casi proposti assumendo gli orientamenti interpretativi ritenuti più corretti.</p> <p>L'articolo 4, comma 5, del DPR 59/2013 sancisce che: "Se l'autorizzazione unica ambientale sostituisce i titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini di conclusione del procedimento è superiore a novanta giorni, il SUAP, salvo quanto previsto al comma 7, indice, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, la conferenza di servizi di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. In tale caso, l'autorità competente adotta l'autorizzazione unica ambientale entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda o, in caso di richiesta di integrazione della documentazione, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 8, della legge 7 agosto 1990, n. 241, entro il termine di centocinquanta giorni dal ricevimento della domanda medesima. Tale atto confluisce nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241"</p> <p>L'articolo 4, comma 7, del DPR 59/2013 sancisce che: "Qualora sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del presente regolamento, il SUAP trasmette la relativa documentazione all'autorità competente che, ove previsto, convoca la conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'autorità competente adotta il provvedimento e lo trasmette immediatamente al SUAP per il rilascio del titolo"</p> <p>Si osserva innanzitutto che i richiami all'articolo 14-ter contenuti nell'articolo 4, comma 5, DPR 59/2013 paiono riconducibili alla novella della L. 241/1990 superata dal D.Lgs. 127/2016; a ogni modo, considerato che il richiamato articolo 4, comma 5, DPR 59/2013 fa riferimento alla conferenza dei servizi gestita dal SUAP, e considerato che la gestione della conferenza da parte del SUAP implica che il gestore abbia chiesto altri titoli oltre all'AUA (diversamente dai casi qui proposti e dall'ipotesi di cui al successivo articolo 4, comma 7, DPR 59/2013), è plausibile concludere che la natura pluri-strutturata (articolo 14, comma 2, L. 241/1990) della decisione a cui si fa riferimento nel testo, confermi che la natura della conferenza dei servizi di cui all'articolo 4, comma 5, DPR 59/2013 sia decisoria.</p> <p>A diversa conclusione si può giungere in riferimento all'articolo 4, comma 7, del DPR 59/2013, la cui ampia formulazione si limita a richiamare genericamente l'articolo 14 (e seguenti) della L. 241/1990.</p> <p>Per quanto sopra, si ritiene quindi di poter sostenere che la conferenza dei servizi di cui all'articolo 4, comma 7, del DPR 59/2013 possa assumere sia natura decisoria sia natura istruttoria; in particolare: * la natura della conferenza potrebbe essere considerata istruttoria quando la decisione dell'autorità competente (la Provincia) è mono-strutturata; * la natura della conferenza potrebbe essere considerata decisoria quando la decisione dell'autorità competente (la Provincia) è pluri-strutturata (articolo 14, comma 2, L. 241/1990).</p> <p>Ciò premesso, per evitare ambiguità e scerverare sia i casi di conferenza istruttoria sia i casi di conferenza decisoria, si ritiene utile dettagliare meglio i casi proposti a mezzo della presente, fissando i seguenti punti di riferimento:</p>

N	Ente	Settore	Caso
3.	Provincia di Pesaro Urbino	<p>Ufficio Affari Giuridici - Procedimenti disciplinari - Accesso civico - Protezione dei dati personali - Gestione sinistri</p> <p>Ufficio Autorizzazioni emissioni in atmosfera</p>	<p>* si consideri che l'autorità competente all'adozione dell'AUA è la Provincia</p> <p>* si consideri che l'autorità competente all'adozione dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via ordinaria è la Provincia, che procede avvalendosi dell'ausilio del Comune e dell'ARPA;</p> <p>* si consideri che ai fini dell'impatto acustico il gestore abbia presentato una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà corredata da una relazione previsionale, e che su tale documentazione il Comune (autorità competente in materia di rumore) si limiti a una presa d'atto, senza rilasciare nullaosta espressi;</p> <p>* si consideri che l'autorità competente all'adozione dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue in acque superficiali è la Provincia;</p> <p>* si consideri che l'autorità competente all'adozione dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura è il Comune; a tale riguardo, è bene tenere presente che il DPR 59/2913 non apporta modifiche alle attribuzioni di funzioni suggellate in atti di rango superiore (come il D.Lgs. 152/2006), ciò suffragando l'interpretazione per la quale le funzioni autorizzatorie in materia di scarichi in pubblica fognatura non migrano alla Provincia per il solo fatto che questa sia l'autorità competente all'adozione dell'AUA.</p> <p>Quanto sopra elencato corrisponde, nell'esperienza comune, all'assetto più diffuso per quanto concerne la ripartizione delle varie competenze. Dalle suddette riflessioni, scaturisce quindi che:</p> <p>* il CASO 1A si può assimilare al caso di una decisione mono-strutturata il cui iter di formazione può prevedere una conferenza dei servizi di tipo istruttorio; a suffragio della natura mono-strutturata della decisione per il CASO 1A si consideri che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per le emissioni in atmosfera in via ordinaria, i contributi di ARPA e Comune, ancorché importanti (in particolare quello di ARPA) sono ausiliari alla formazione della decisione: <p>"INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera - Competenza - Provincia - Parere non vincolante del comune. In materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, la volontà della Provincia si forma sulla base dell'autonoma determinazione del competente organo dell'amministrazione provinciale, con il fondamentale contributo dell'ARPA. L'eventuale intervento del comune nel procedimento si sostanzia in un mero parere, non vincolante. Pres. Ruoppolo, Est. Atzemi - I.T.S.G. s.r.l. (avv. Cugurra, Pellegrino e Pellegrino) c. Ministero per i beni e le attività culturali ed altri (n.c.), D.B.C. s.r.l. (avv. Coffrini e Colarizi) e altri (n.c.) riunito ad altro ric. (Riforma TAR EMILIA - ROMAGNA, Parma, n. 295/2006) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 2 maggio 2007 (C.C. 13 febbraio 2007), sentenza n. 1917";</p> <ul style="list-style-type: none"> - per il rumore, l'ipotesi di lavoro proposta, corrispondente alla casistica statisticamente più rilevante, prevede che il Comune si limiti a una presa d'atto di quanto documentato dal gestore; - per gli scarichi delle acque reflue industriali in acque superficiali, la Provincia provvede quale autorità competente, con l'ausilio di ARPA. - la natura istruttoria della conferenza per il CASO 1A può sembrare in contrasto con l'articolo 14, comma 1, della L. 241/1990 il cui respiro in effetti suggerisce che la conferenza istruttoria abbia carattere facoltativo e non obbligatorio (obbligatorietà che invece è fissata dal DPR 59/2013); sul punto, si ritiene tuttavia che possa essere perorata la causa della natura istruttoria per analogia iuris con la conferenza di cui all'articolo 208 (rifiuti) del D.Lgs. 152/2006; <p>* il CASO 1B si può assimilare al caso di una decisione pluri-strutturata (a causa dell'autorizzazione allo scarico di competenza comunale) il cui iter di formazione deve quindi prevedere una conferenza dei servizi di tipo decisorio.</p> <p><u>Criticità sottoposte al gruppo di lavoro</u></p> <p>Nel discutere l'applicazione della meccanica della conferenza dei servizi asincrona al CASO 1A e al CASO 1B si ritiene che particolare attenzione meritino questioni come:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le conseguenze del mancato rispetto dei termini perentori di cui all'articolo 14-bis, comma 1, lettera b) L. 241/1990, per esempio da parte di ARPA; - le conseguenze, in generale, del mancato rispetto dei termini stabiliti, per ciascuno step, dall'articolo 14-bis, anche in relazione alle disposizioni dell'articolo 14-bis, comma 4; - la disciplina dei tempi concessi a organi come ARPA che, da un lato, non ha potere decisionale, dall'altro, offre un contributo imprescindibile, ciò comportando il profilarsi, almeno in apparenza, di un quadro nel quale ARPA possa usufruire solo di una frazione dei 90

N	Ente	Settore	Caso
3.	Provincia di Pesaro Urbino	Ufficio Affari Giuridici - Procedimenti disciplinari - Accesso civico - Protezione dei dati personali - Gestione sinistri Ufficio Autorizzazioni emissioni in atmosfera	<p>giorni pienamente disponibili solo per le amministrazioni che (come la Provincia) hanno invece un potere decisionale, esercitato proprio previa acquisizione del supporto tecnico di ARPA;</p> <ul style="list-style-type: none"> - se sia necessario che le richieste di integrazione vengano inoltrate tutte all'autorità che indice la conferenza (negli esempi proposti la Provincia) per essere successivamente inoltrate al richiedente o se sia piuttosto ammissibile che i singoli soggetti provvedano autonomamente a trasmettere le rispettive richieste di integrazione al gestore; - quale forma debba assumere il documento di cui all'articolo 14-bis, comma 5, nel caso di conferenza istruttoria (in tale caso non avendo, tale documento, i connotati provvedimentali tipici della "decisione"); - quale significato assume la riunione fisica di cui all'articolo 14-bis, comma 6, nel caso di conferenza istruttoria (in tale caso non essendo la conferenza indetta a fini decisori); - quale sia il ruolo del SUAP nella specifica casistica proposta. <p>Il carattere fondamentale del contributo di ARPA (e quindi l'importanza che riveste l'esatta collocazione di ARPA nel meccanismo della conferenza asincrona) è suffragato e, si potrebbe dire, "rilanciato", dalla L. 132/2016 (concernete la riforma del sistema delle agenzie per la protezione dell'ambiente), e in particolare dall'articolo 3, comma 1, lettera e), in forza del quale è compito del sistema di agenzie fornire il: "supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni competenti per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale espressamente previste dalla normativa vigente, mediante la redazione di istruttorie tecniche e l'elaborazione di proposte sulle modalità di attuazione nell'ambito di procedimenti autorizzativi e di valutazione, l'esecuzione di prestazioni tecnico-scientifiche analitiche e di misurazione e la formulazione di pareri e valutazioni tecniche anche nell'ambito di conferenze di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241".</p> <p>In conclusione, si ritiene utile proporre al tavolo di affrontare le casistiche proposte implementando un diagramma di flusso recante la scansione dei tempi e la descrizione delle conseguenze dei vari snodi.</p>
4.	Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico (AURI)		<p>Gestione dei procedimenti finalizzati all'approvazione dei progetti definitivi e delle varianti urbanistiche preordinate alla realizzazione delle opere e dei lavori strumentali al servizio idrico integrato.</p> <p>Ai sensi dell'art. 158-bis del D.Lgs. 152/2006 tali progetti vengono approvati dagli enti di governo degli ambiti territoriali che provvedono mediante indizione di apposita conferenza di servizi. In AURI vengono indette almeno 30 conferenze all'anno, che seguono direttamente, ormai quasi tutte in forma semplificata. Pur avendo incontrato ormai diverse casistiche nel tempo, le problematiche rimangono all'ordine del giorno, su vari aspetti ma evidenzio in particolare quelle causate dal sovrapporsi con i procedimenti espropriativi per pubblica utilità che vanno di pari passo.</p>
5.	Unione dei Comuni del Savio (Comuni di Bagno di Romagna, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina, Verghetto)	SUAP	<p>CASO 1 - NUOVO PARERE EMERSO IN FASE ISTRUTTORIA</p> <p>Come ci dobbiamo comportare quando in fase istruttoria nasce l'esigenza di chiedere un parere non previsto alla presentazione della pratica?</p> <p>I casi che abbiamo avuto sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CILA o SCIA ordinaria che diventa condizionata - CILA o SCIA condizionata ad un solo parere o un procedimento unico con un solo parere, quindi senza Conferenza di servizi: con questo nuovo parere si deve convocare CdS - CILA o SCIA condizionata a Procedimento unico già con CdS a cui si va ad aggiungere questo nuovo parere. <p>Come dobbiamo comportarci con la natura del titolo che può cambiare e sui tempi? Facciamo ripartire tutti i tempi?</p> <p>CASO 2 SILENZIO ASSENSO IN CDS ASINCRONA</p> <p>Spesso noi siamo in contatti informali coi vari Enti e sappiamo che la mancanza dell'emissione del parere nasconde delle problematiche che l'Ente competente sta ancora valutando.</p> <p>Quando siamo in Conferenza asincrona, se non riceviamo i pareri, convochiamo la CdS sincrona e li valutiamo il da farsi. E' corretto?</p>

N	Ente	Settore	Caso
6.	Comune di Codroipo	Area: Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente / Unità operativa: Urbanistica, Ambiente e S.I.T.	<p>Proposta: Iter avviato di CdS semplificata in modalità asincrona per richiesta di permesso di costruire (Competenza del Comune) e autorizzazione paesaggistica (Competenza della Regione) per la COSTRUZIONE DI UN CAPANNONE DA DESTINARE AD AVANOTTERIA PER LA RIPRODUZIONE DI SALMERINO E RISTRUTTURAZIONE DELLE VASCHE APPARTENENTI ALL'IMPIANTO ITTICO ESISTENTE; il Comune prende atto (in seguito al parere del l'Azienda sanitaria che richiedeva la realizzazione dei servizi igienici per il rilascio dei titoli abilitativi richiesti), che era necessario ottenere l'autorizzazione allo scarico fuori fognatura di acque reflue assimilate alle domestiche per la realizzazione dei servizi igienici, inoltre nota della Regione FVG comunicava che l'intervento in riferimento allo scarico di acque reflue industriali fuori fognatura, la modifica del sistema complessivo di raccolta e trattamento delle acque è tale da presupporre l'aggiornamento del provvedimento di AUA rilasciato per l'impianto esistente.</p> <p>Per tali ragioni il Comune riteneva di dover emettere il diniego del procedimento in corso avviato ai sensi dell'art. 24 c.6 della L.R. 19/2009 (che si riporta di seguito), e di far ripresentare l'istanza al richiedente (tenendo anche fermi i tempi già avviati per l'istruttoria e l'acquisizione dei pareri degli altri enti coinvolti) al fine di avviare il Procedimento Unico di cui all'art. 7 del D.P.R. 160/2010 e s.m.i. e art. 4 c. 5 del D.P.R. 59/2013</p> <p>La Regione però nella propria nota in cui comunicava che l'intervento costituiva aggiornamento all'AUA in essere dell'impianto esistente, informava inoltre che <i>l'intervento proposto necessita di una nuova Autorizzazione Unica Ambientale di aggiornamento a quella vigente per la quale il proponente dovrà presentare ai sensi del D.P.R. 59/2013 opportuna istanza al SUAP prima della fine dei lavori e attivazione del sistema di scarico in progetto.</i></p> <p>Pertanto il Comune ha continuato l'iter originario con la carenza progettuale della mancanza del servizio igienico nel progetto e in parallelo la Ditta ha presentato richiesta di aggiornamento dell'AUA presentando sia autorizzazione allo scarico industriale sia autorizzazione allo scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche del servizio igienico, di cui solo successivamente (su richiesta del Comune) ha trasmesso integrazione per la pratica del permesso di costruire. Ad oggi sono stati sospesi i termini del procedimento ai sensi dell'art. 103 del D.L. 18/2020 dal 23 febbraio 2020 fino al 16.05.2020.</p> <p>Sarebbe stato corretto da parte del Comune dare il diniego alla pratica originariamente presentata al fine di avviare il Procedimento unico previsto dalla legge?</p> <p>I privati e loro progettisti così facendo hanno creato molta confusione agli enti e hanno spesso trasmesso documentazione direttamente alla Regione senza passare tramite il SUAP e acquisendo pareri di cui in taluni casi l'amministrazione Comunale non era venuta a conoscenza se non indirettamente dai servizi regionali stessi.</p>
7.	Regione Friuli-Venezia Giulia	Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile / Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati	<p>Con riferimento all'approvazione ai sensi dell'articolo 242, comma 7 del D.Lgs. 152/2006* di un progetto operativo di bonifica in area soggetta a vincolo paesaggistico e che comporti VIA (screening e eventuale VIA) ho i seguenti quesiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se in esito alla acquisizione dei pareri e atti di assenso il documento è approvabile con prescrizioni e modifiche non sostanziali entro 5 giorni si dovrebbe emettere la determinazione conclusiva; tuttavia articolo 242, comma 7 del D.Lgs. 152/2006 prevede sia "sentito il soggetto responsabile" anche in relazione alle prescrizioni e modifiche non sostanziali; va sentito sospendendo i termini per l'emissione della determinazione conclusiva? 2. Nei procedimenti nazionali (SIN) il MATTM ha gestito in passato la VIA fuori dal procedimento e poi acquisito e fatto proprio il parere nell'ambito del procedimento di bonifica. E' corretto? Tenuto conto anche dell'articolo 27bis nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 provvedimento autorizzatorio unico regionale 3. Il procedimento deve comunque concludersi entro 60 giorni, senza sospensioni legate alle tempistiche previste dalla normativa di settore per le specifiche autorizzazioni/pareri. Corretto? <p>* articolo 242, comma 7 del D.Lgs. 152/2006: [] <i>La regione, acquisito il parere del comune e della provincia interessati mediante apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile, approva il progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Tale termine può essere sospeso una sola volta, qualora la regione ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti al progetto, assegnando un congruo</i></p>

N	Ente	Settore	Caso
7.	Regione Friuli-Venezia Giulia	Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile / Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati	<p><i>termine per l'adempimento. In questa ipotesi il termine per l'approvazione del progetto decorre dalla presentazione del progetto integrato. Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di cui al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo scarico delle acque emunte dalle falde. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori. Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori ed è fissata l'entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestate in favore della regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi.</i></p>